Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE

Al **Comune di Civitavecchia**
comune.civitavecchia@legalmail.it

E pc **MiBACT**
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio II
mbac-dg-bap.servizio2@mailcert.beniculturali.it
Servizio III
mbac-dg-bap.servizio3@mailcert.beniculturali.it
Servizio V
mbac-dg-bap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Regione Lazio
Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica
territorio@regione.lazio.legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - APCFG
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Comune di civitavecchia
Comune di Civitavecchia
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N 0006774/2021 del 28/01/2021
Firmatario: MiBACT

Risposta a nota prot.n.67931del 07.09.2020

Oggetto: **Comune di Civitavecchia(RM) – Porto di Civitavecchia**
Indizione conferenza di servizi ai sensi dell'art. 6 del DPR 509/1997 e s.m.i. : Richiesta di concessione di beni demaniali marittimi e specchi acquei costituenti il bacino storico del Porto di Civitaveccahi, ai sensi dell'art. 3 del DPR 509/97 e dell'art. 36 del Codice della Navigazione
RICHIESTA INTEGRAZIONI E COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITA'

Con riferimento all'oggetto e alla nota di indizione della conferenza di cui a margine, premesso che:

- dal punto di vista monumentale, l'intervento va ad incidere nell'area dell'Antico Porto Romano, tutelata in quanto compendio monumentale ai sensi dell'art. 12 co.1 del D.lgs 42/04;
- dal punto di vista archeologico, sia il bacino portuale (molo romano del Lazzaretto, Darsena romana, *Horrea*, Porto) sia gli edifici al contorno risultano vincolati ex art. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. da successivi decreti (DM 14.12.1951; DM 07.04.1952; DM 01.07.1952; DM 31.01.1953) e dunque ogni intervento sulle banchine e nello specchio acqueo è soggetto ad autorizzazione specifica;
- dal punto vista paesaggistico la località interessata dall'intervento:
  - risulta inserito nella *Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante la fascia costiera nei Comuni Di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia"* di cui al D.M. 22 Maggio 1985 sulla protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 1497/39;
  - ricade nel vincolo *ope legis* ai sensi dell'art. ovvero art.142 del D.Lgs 42/2004 142 comma 1 lett a) *"Protezione delle fasce costiere marittime";*
  - risultai inoltre tra i vincoli tipizzati, ai sensi dell'art. ovvero art.134 del D.Lgs 42/2004 142 comma 1 lett c) quale *"Insediamenti urbani storici e territori contermini";*

- risulta classificata dal PTPR, nella Tav. A, come "*Paesaggio naturale*" (in corrispondenza della Banchina Guglielmotti) e "*Paesaggio dei centri e nuclei storici*" in corrispondenza della banchina San Teofanio;

Tutto ciò premesso, dall'analisi della documentazione presente nel link di riferimento risulta che:

a) **il progetto ha considerato solo marginalmente l'aspetto storico monumentale del compendio in cui si va ad inserire.**

Nella Relazione Generale, infatti, viene esplicitamente dichiarato: *"Il progetto è stato integrato con la stesura della "relazione paesaggistica" finalizzata all'ottenimento della relativa autorizzazione".*

Si fa presente che **il progetto necessita invece di specifica autorizzazione ex art. 21 del D.lgs 42/04** per gli aspetti monumentali e archeologici sopra citati, pertanto la documentazione progettuale dovrà essere adeguatamente integrata, con la trasmissione di: rilievi dello stato attuale in scala adeguata (non solo geometrici, ma anche architettonici e materici), studi progettuali approfonditi delle interazioni fisiche - ma anche di visuale - tra gli interventi proposti e i beni storico monumentali presenti nell'area, eventuali progetti relativi agli interventi di conservazione e restauro (completi delle relative schede conservative a firma di professionista restauratore qualificato), dettagli del piano di demolizioni con analisi storica degli elementi da demolire (le strutture risultano vincolate *ope legis* se costruite da oltre settant'anni), dettagli costruttivi in scala adeguata e ogni altro documento che possa rendere effettivamente conto del progetto.

A tal riguardo si sottolinea che **gli interventi proposti**, sebbene ricalchino nelle linee generali quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale**, non tengono conto delle prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali**, riportate nella Delibera della Giunta Regionale del 23.03.2012, n. 121 (BURL 14.06.2012, suppl. ord. n. 38 al Bollettino Ufficiale n. 22) di approvazione del Piano stesso. Si chiede, pertanto, un adeguamento del progetto a tali prescrizioni.

Si fa, infine, presente che i progetti su compendi monumentali possono essere redatti e diretti ESCLUSIVAMENTE da architetti abilitati all'esercizio della professione - come prescritto dalla legge per gli interventi su beni culturali (cfr. art. 52 del Regio Decreto 2537/1925; Sentenza del Consiglio di Stato 21/2014; Sentenza Tar Campania n.3718-del-5-giugno-2018). Il presente progetto è a firma di un ingegnere e pertanto NON è POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI COMPETENZA.

b) **gli interventi dal punto di vista edilizio esulano sicuramente la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.**

Poiché, pertanto, la conferenza è indetta per l'approvazione del progetto definitivo e quindi per l'acquisizione di tutti i pareri necessari al rilascio del titolo autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere,

- vista la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 240/20, pubblicata in G.U. n. 47 del 18/11/20, di annullamento della a deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale – PTPR) e della nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503,
- vista la nota della regione Lazio prot.1056599 del 03.12.20 *"Sentenza della Corte Costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 - Annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 recante "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)". Direttiva in merito alla disciplina paesaggistica da applicare",*
- rilevato che l'area interessata dagli interventi è tutelata con D.M. 22 maggio 1985,
- rilevato che gli interventi richiesti non rientrano in quelli consentiti dall'art. 21 L.R 24/98,

Tutto ciò premesso e considerato, dal punto di vista paesaggistico, si ritiene che l'Amministrazione procedente debba sospendere la conferenza per IMPROCEDIBILITA'.

Si fa, infine, presente che all'interno della documentazione agli atti della Conferenza di Servizi, si trova anche il progetto esecutivo per un intervento di completamento della **Darsena Servizi**, che però risulta privo della documentazione necessaria per l'espressione dei pareri di competenza (specifica relazione paesaggistica, relazione archeologica, ecc).

I FUNZIONARI DI ZONA

Arch. Gloria Galanti

Dott.ssa Rossella Zaccagnini

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Margherita Eichberg

Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA,
LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE
Palazzo Patrizi Clementi - Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
tel. 06 67233000 – fax 06 6994.1234
Email: sabap-rm-met@beniculturali.it
PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it